



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI DI  
PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA**  
(approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 26.4.2023)

**Art. 1 – Finalità**

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, per il perseguimento del pubblico interesse, intende utilizzare il proprio patrimonio immobiliare esistente e non utilizzato per finalità istituzionali, al fine di assicurarne la migliore fruibilità da parte Associazioni, Società, Enti e Istituzioni pubbliche o private che operino sul territorio delle provincie di Imperia, La Spezia e Savona al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di competenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e in coerenza con le linee strategiche dell'Ente approvate dal Consiglio camerale.

**Art. 2 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina la concessione in comodato d'uso gratuito di locali di proprietà della Camera ai soggetti indicati all'art. 1 per l'attuazione di iniziative e progetti di promozione economica a favore delle imprese operanti nelle provincie di Imperia, La Spezia e Savona e per lo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti stessi che tutelino gli interessi generali delle economie locali.

**Art. 3 - Principi generali**

L'Ente mette a disposizione i propri locali, non utilizzati a fini istituzionali, a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio connesso e l'interesse delle imprese operanti nel territorio di propria competenza. Le concessioni in comodato d'uso gratuito di spazi camerali sono infatti disposte affinché i Concessionari possano svolgere la propria attività sociale e realizzare iniziative e progetti a favore dell'economia locale, potenziando una rete di relazioni positive fra i Concessionari stessi e le imprese e valorizzando al contempo il patrimonio camerale.

A tal fine, le concessioni vengono autorizzate nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) Assegnazione mediante procedure comparative, a fronte della realizzazione di un progetto di attività rivolto alla promozione dell'economia locale coerente con gli indirizzi strategici fissati dall'Ente;
- b) Utilizzazione degli spazi camerali e valorizzazione delle loro caratteristiche strutturali e della loro posizione nel territorio, in conformità alle linee strategiche camerali;
- c) Assegnazione degli spazi disponibili a più destinatari per consentire la massima partecipazione e favorire lo scambio di idee e di saperi;
- d) Soggetti beneficiari, costituiti e/o operanti nel territorio di competenza dell'Ente da almeno due anni (in caso di disponibilità degli immobili si prescinde dal requisito temporale).

Il comodato dovrà avere durata determinata e per un periodo non superiore a un anno, eventualmente rinnovabile, previa assunzione di apposito provvedimento della Giunta camerale e sempre che non ci siano altre richieste.

**Art. 4 - Requisiti e modalità per la concessione di spazi.**

I destinatari della concessione in comodato d'uso gratuito di locali camerali non devono presentare cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.



I soggetti che intendano richiedere la concessione in comodato dei locali camerali devono presentare domanda indicando:

- quali iniziative intendono realizzare e promuovere per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, del sistema delle imprese e dell'economia provinciale in generale;
- come intendano operare sul fronte promozionale in collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria per la promozione delle istanze e degli interessi delle imprese operanti nei territori di competenza;
- quali attività di promozione dell'economia e delle imprese abbiano realizzato nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda.

La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata dalla Giunta camerale, su proposta del Segretario Generale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) corrispondenza delle attività proposte con gli ambiti specifici e con le finalità dell'Ente;
- b) potenzialità di sviluppo di relazioni positive con il territorio e le sue imprese;
- c) aver svolto nel corso degli ultimi due anni attività negli ambiti di intervento di cui alla precedente lettera a);
- d) richiesta proveniente da un soggetto collettivo.

#### **Art. 5 - Contenuto della concessione.**

Successivamente all'approvazione della concessione da parte della Giunta camerale, l'Ente stipulerà apposito accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto proposto e la concessione del comodato d'uso gratuito dei locali, finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali e alla realizzazione del progetto, come da schema allegato al presente Regolamento.

E' prevista la corresponsione, a carico del Comodatario, di una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria in relazione agli spazi posti a disposizione.

#### **Art. 6 - Responsabilità e sospensione/revoca.**

La Camera è sollevata dal concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone e cose, intendendo l'autorizzazione stessa rilasciata a sua cura e rischio. Il concessionario deve attenersi al rispetto delle norme previste: - dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana; - dal Codice Penale (in particolare all'art. 659 e successivi); - dal Codice Civile per quanto riguarda il condursi da persone educate, osservando le norme di buon vicinato con reciproca tolleranza, senza fare chiasso in modo da non recare molestia ai vicini. E' inoltre tenuto all'osservanza dei regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene e delle ordinanze emanate in proposito da altre autorità competenti.

L'Ente, nel caso constatasse l'inosservanza degli impegni e delle dichiarazioni sottoscritte, e dopo inascoltato richiamo scritto, può sospendere la concessione per un periodo limitato o revocare la stessa per fatto di particolare gravità.



**Art. 7 – Revoca straordinaria.**

La Camera si riserva la facoltà di revocare prima della scadenza la concessione qualora si verificano situazioni che ne rendano necessario l'utilizzo per altri scopi, dandone comunicazione all'interessato con un anticipo di 4 mesi.

La concessione può essere revocata anche nel caso di eventi straordinari, legati ad esigenze di pubblica palese utilità, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso. In questo caso deve essere data comunicazione all'interessato con un preavviso minimo di 30 giorni

**Art. 8 - Norme generali per la concessione dei locali.**

All'atto della sottoscrizione del contratto il comodatario è tenuto a comunicare all'Ente il nominativo del Responsabile referente per il progetto selezionato da svolgersi nei locali.

Il Responsabile dovrà mantenere i rapporti con la Camera, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere nella realizzazione delle attività e del progetto e nel rispetto delle norme relative all'utilizzo degli spazi, nonché del rispetto dei patti e delle condizioni dettate nell'accordo.

Il Comodatario è tenuto ad organizzare il lavoro dei propri operatori secondo quanto indicato nel progetto presentato e secondo le disposizioni che verranno impartite dal competente servizio camerale. Gli orari di utilizzo dei locali dovranno essere coordinati con gli orari di apertura delle sedi camerali.

**Art. 9 - Divieti.**

È espressamente vietato il rinnovo tacito, la cessione, il subentro del contratto di comodato ad altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

I beni oggetto del contratto di comodato non possono inoltre essere subaffittati o fatti usare da terzi, anche parzialmente, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso privando a qualsiasi titolo l'utilizzo del bene per gli scopi indicati nel progetto.

**Art. 10 - Ispezioni e verifiche.**

Gli incaricati della Camera di Commercio avranno diritto di accesso ai locali concessi in comodato anche senza preavviso per la vigilanza sul corretto utilizzo dei beni relativamente alle verifiche tecnico-funzionali e per la verifica della conformità d'uso dei locali alle norme e finalità previste dal presente regolamento.

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

A norma dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR), in materia di protezione dei dati personali, la Camera di commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, Titolare dei trattamenti di dati personali forniti spontaneamente dai soggetti interessati che presenteranno istanza per la concessione in comodato gratuito di locali di proprietà camerale, informa che tali dati sono trattati in base all'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR e sono trattati dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento e dalle persone da questi autorizzate a seguito di specifiche istruzioni, per le finalità e secondo le modalità descritte nell'articolo 2 e 6 del presente Regolamento camerale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile procedere all'esame delle istanze pervenute. I dati conferiti non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento camerale.



L'eventuale necessario trattamento di dati sensibili e giudiziari è fatto in base agli articoli 9 e 10 del GDPR e delle eventuali ulteriori disposizioni nazionali vigenti in materia di trattamenti di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici.

I dati raccolti nella fase di formazione e gestione delle istanze di cui al presente Regolamento non sono comunicati a terzi.

I dati conferiti saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Alcuni dati identificativi (denominazione, ragione sociale, sede) degli operatori economici richiedenti l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1, saranno resi pubblici nelle forme previste dal Codice degli Appalti (D.lgs n.50/2016) e dalla normativa sulla trasparenza (D.lgs n.33/2013).

A norma degli articoli 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato che ha fornito i dati personali secondo quanto previsto dal presente Regolamento ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile degli stessi e della loro origine;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.

Il periodo di conservazione dei dati acquisiti è strettamente connesso alla gestione delle istanze e dei contratti stipulati in base al presente Regolamento e ai tempi di conservazione stabiliti dalle normative vigenti in materia di conservazione documentale.

#### **Art. 12 - Pubblicità**

La procedura per la concessione in comodato gratuito dei locali di proprietà camerale è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.rivlig.camcom.it](http://www.rivlig.camcom.it).

#### **Art. 13 - Norme transitorie.**

E' comunque facoltà della Camera di Commercio non assegnare in uso i beni ed immobili dell'Ente.

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli atti e contratti posti in essere a decorrere dalla sua entrata in vigore.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le eventuali occupazioni di immobili da parte di terzi attualmente in essere, potranno essere regolarizzate una tantum previa adozione di motivato atto della Giunta camerale, alle condizioni giuridiche ed economiche previste nel presente Regolamento.

La Giunta Camerale esercita il controllo sull'attuazione del presente Regolamento e ne valuta i risultati in relazione alle finalità perseguite.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia